



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 18/10/2018

FATTO

Parte ricorrente espone che nel mese di novembre 2013 stipulava con l'intermediario un prestito personale (n. ***298) dell'importo di € 10.835,00 da restituirsi in 120 rate mensili ed estinto anticipatamente; la concessione sarebbe stata in concreto subordinata alla sottoscrizione di due polizze collettive inscindibili CPI, il cui costo non sarebbe stato incluso nel TAEG (in contratto 10,20%; effettivo, comprensivo dei costi assicurativi, 12,309%).

Con particolare riferimento alle polizze inscindibili, le stesse sarebbero state sottoscritte lo stesso giorno della conclusione del relativo contratto di finanziamento con pari durata e l'indennizzo risulterebbe parametrato all'ammontare del debito residuo del prestito; il premio sarebbe stato oggetto di finanziamento e trattenuto dall'intermediario a valere sul prestito; l'intermediario non avrebbe prospettato il diverso TAEG per l'ipotesi di mancata adesione alle polizze.

La mancata inclusione dei costi della polizza CPI nel TAEG del finanziamento determinerebbe l'applicazione dell'art. 125-bis co.7 del T.U.B.: pertanto chiede la condanna dell'intermediario alla restituzione di € 2.759,19 a titolo di restituzione dei maggiori interessi pagati sino alla data di estinzione anticipata come da piano di ammortamento ricalcolato e rideterminato secondo il dettato normativo, allegato al reclamo. In ogni caso, con pagamento delle spese di lite. In sede di repliche parte ricorrente ribadisce le conclusioni.

L'intermediario, con le controdeduzioni, conferma la legittimità del calcolo dei TAEG che correttamente non comprende i costi delle coperture assicurative facoltative. In particolare precisa che il carattere facoltativo della polizza si ricava dall'avvenuta conclusione di contratti aventi analoghe condizioni ma conclusi in assenza di polizza con soggetti aventi il medesimo merito creditizio; inoltre, la facoltatività era nota al cliente in quanto espressamente indicata nel Modulo Secci e, peraltro, era lo stesso cliente beneficiario della polizza, con facoltà di recesso entro trenta



giorni dalla conclusione del contratto; inoltre, il Modulo Secci indica chiaramente in chiave comparativa il diverso importo dovuto nei diversi casi di adesione e di non adesione alla polizza. Chiede in definitiva di respingere il ricorso perché infondato.

DIRITTO

La questione in oggetto concerne la qualificazione delle assicurazioni accessorie ai finanziamenti ai consumatori: se esse siano facoltative, e quindi i relativi costi debbano essere esclusi dal calcolo del TAEG del finanziamento; ovvero se siano obbligatorie, con la conseguenza che i relativi costi debbano essere ricompresi nel calcolo del TAEG e, se non lo fossero, la clausola di determinazione del TAEG e la misura dello stesso siano nulle.

L'accertamento di tale qualificazione sembra imporsi sulla base delle indicazioni normative e regolamentari che riguardano la materia. Il vigente **art. 121 TUB**, prevede: al **comma 1, lettera e)**: *“costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza*”; al **comma 2**: *“Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”*; al **comma 3**: *“La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”*. Le vigenti **Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari in materia di credito ai consumatori (sez. VII)** prevedono: all'**art. 2**: *“Ai fini della presente sezione si definiscono: ... - “costo totale del credito” ... Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte,” ...*; all'**art. 4.2.4 (comma 3)** *“Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”*. Per finire, l'**art. 125 bis TUB, commi 6 e 7**, prevede: *“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; ...”*.

Se, sulla base di tali fonti, la distinzione tra assicurazioni obbligatorie e facoltative riveste carattere dirimente dell'inserimento dei relativi costi nel TAEG e, quindi, della correttezza del relativo calcolo e, in sostanza, della valutazione della trasparenza nelle modalità di negoziazione “abbinata” (ovvero: “a pacchetto”), bisogna anche riconoscere che, al predetto fine, non si tratta dell'unica disciplina possibile. In Inghilterra, ad esempio, una legge del 2012 ha addirittura vietato agli intermediari creditizi di collocare CPI contestualmente, anteriormente e perfino sino a sette giorni dopo il perfezionamento dello stesso (c.d. periodo di proibizione). In maniera meno draconiana e restando in Italia, le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, che con il TAEG è l'altro tasso effettivo previsto dal nostro ordinamento, prevedono, testualmente fin dall'agosto 2009 (con effetto dal 1° gennaio 2010), che restano incluse nel conteggio di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero ecc.” (cfr. anche Cass. 5 aprile 2017, n. 8806). Osservando che le discipline del calcolo matematico del TAEG e del TEGM sono state recentemente del tutto omogeneizzate almeno per i finanziamenti con piano di ammortamento predefinito, non pare fuori luogo ipotizzare che simile omogeneità potrebbe/dovrebbe essere raggiunta anche con riguardo



alla individuazione delle voci di costo rilevanti: ciò potrebbe realizzarsi principalmente per effetto di un intervento normativo; ma forse anche solo in forza di una coraggiosa operazione interpretativa di allineamento della determinazione del TAEG a quella del TEGM e quindi di inserimento anche nel calcolo del primo tutti i costi assicurativi se solo meramente connessi e contestuali alla concessione del finanziamento. Si tratterebbe di una interpretazione costituzionalmente orientata, in funzione nomofilattica, probabilmente un po' ortopedica ma sicuramente coerente sotto il profilo logico.

In effetti, secondo una lettura economica delle vicende del credito, non pare vi sia nulla di irragionevole nell'ammettere che certi crediti possono essere meritevoli di concessione solo se tutelati da una assicurazione: in termini positivi, basta rifarsi alla disciplina delle cessioni del quinto in cui l'assicurazione è obbligatoria addirittura per legge. Per cui il perseguimento, a vari livelli ricercato, dell'obiettivo di una reale facoltatività rischia non solo di sopravvalutare le capacità contrattuali di intermediari e clienti, né solo l'abilità degli organismi di controllo di individuare con esattezza i criteri dirimenti; ma, soprattutto, rischia di nascondere i problemi reali e di condurre, in determinati casi, al rifiuto del credito. Quello che è veramente irrinunciabile, infatti, è che i costi siano ragionevoli, che il cliente li conosca tutti con piena trasparenza e che possa efficacemente comparare eventuali diverse offerte.

Nell'attesa di una tale eventuale svolta, perdura (con riguardo alla determinazione del TAEG, ma anche del TEG per i contratti anteriori al 1° gennaio 2010) la necessità di indagare gli indici di facoltatività/obbligatorietà delle assicurazioni connesse al credito. Questo Arbitro ha anzitutto evidenziato che il giudizio relativo non può che essere di tenore valutativo: in tema non esiste alcuna prova legale, ma si argomenta nell'ambito della *prova libera* (o, come si diceva un tempo, *morale*), che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante nei confronti del quale non esercita, quindi, alcun effetto vincolante, secondo il *principio del libero convincimento*. Ciò premesso, il Collegio di Coordinamento con le note decisioni n.ri 10617, 10620 e 10621 del 12 settembre 2017, n. 2397 del 25 gennaio 2018 e, ulteriormente, n. 16291 del 26 luglio 2018, ha individuato con analiticità indizi e contro-indizi utili ad orientare i Collegi. Premesso, quindi, che la mera qualificazione come facoltativa della polizza, seppur inserita nei contratti sottoscritti dal cliente, non è ovviamente di per sé sufficiente né decisiva per considerarla effettivamente tale, sono state indicate come presunzioni semplici indicative della obbligatorietà: la funzione di copertura del credito, la connessione genetica e funzionale, la contestualità della sottoscrizione, la pari durata dell'ammortamento e della copertura assicurativa, l'indennizzo parametrato al debito residuo, l'indicazione dell'intermediario quale beneficiario, la remunerazione eventualmente significativa dell'intermediario per il collocamento della polizza. Sono state altresì indicate come presunzioni indicative della facoltatività, in via alternativa: la prospettazione comparativa dei costi con offerta al cliente delle stesse condizioni di finanziamento con e senza polizza, l'offerta di condizioni simili ad altri clienti (almeno altri due) con lo stesso merito creditizio a prescindere dalla stipula della polizza, il diritto di recesso dalla polizza senza costi per l'intera durata del finanziamento.

Il Collegio è pienamente consapevole che tutte le variabili sopra evidenziate sono connesse a caratteristiche giuridico – economiche che costituiscono mere presunzioni semplici da bilanciare: la presenza anche di tutti gli indizi di obbligatorietà non escluderebbe che, di fatto, il cliente abbia consapevolmente voluto la polizza; come la presenza di tutti gli indizi di facoltatività non escluderebbe che la polizza sia stata "nascosta", ovvero imposta come condizione della conclusione del contratto o del tasso di interesse proposto. A ben vedere l'unica variabile inconfutabile sarebbe quella di carattere gestionale: su questa però il Collegio per lo più non ha alcuna possibilità di valutazione, pur essendo consapevole per gli accertamenti condotti da IVASS, dalla Banca d'Italia e dalle Associazioni dei consumatori, dell'insufficienza e dell'inadeguatezza dei meri dati formali.

Dovendo operare sugli indicati indizi, il Collegio di Coordinamento ha anche fornito delle indicazioni sulla loro maggiore o minore forza, ricavabile da disposizioni regolamentari. Per esempio: la disciplina in materia di trasparenza prescrive, alla Sezione XI (Requisiti Organizzativi), art. 2 bis che : "..., la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure



organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo: ... d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che: ... • al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva; ... f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento". Appare chiaro, cioè, che nel momento in cui i requisiti sopra indicati costituiscono oggetto di doveri imposti agli intermediari, e qui è indifferente che si tratti di comportamenti aventi rilevanza esterna o meramente interna al settore bancario, la loro osservanza/mancata osservanza non può che costituire un indice più forte della facoltatività/obbligatorietà delle assicurazioni connesse.

Non solo. Nell'accordo raggiunto da ABI, Assofin e CNCU del 30 novembre 2013, le parti contraenti hanno concordato di promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste accessorie ai finanziamenti; tali pratiche "si concretizzeranno nell'adozione da parte degli operatori bancari e finanziari dei seguenti impegni: ... 2) Esposizione nella documentazione precontrattuale del costo complessivo con e senza la polizza. Esposizione oltre al TAEG ..., anche di un altro indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG ... includendo anche le polizze assicurative facoltative. ...". Se gli stessi intermediari si sono obbligati convenzionalmente a tale buona prassi (e l'intermediario *de quo* appare essere uno degli aderenti all'accordo), e se tale impegno è stato sottoscritto dalle associazioni dei consumatori, la presenza/mancanza del raffronto deve essere particolarmente significativa in termini di rafforzamento degli indizi indagati.

In conclusione, anche a livello di suggerimenti operativi ove alcuno ritenesse per caso le presenti osservazioni meritevoli di qualche considerazione in tal senso, si osserva che l'indicazione di un secondo TAEG per così dire "integrato" con i costi delle assicurazioni facoltative eliminerebbe *radicitus* ogni perplessità sulla trasparenza dell'operazione, anche per riguardo alle prescrizioni normative e regolamentari sopra indicate che in via principale disciplinano la materia. Mentre, soprattutto dopo il 30 novembre 2013, la persistente mancata indicazione di tale elemento, non può che suscitare perplessità nel giudizio, fermo restando il totale impegno del Collegio a individuare altrimenti gli indizi di facoltatività, se effettivamente presenti ed adeguati.

Infine il Collegio di Coordinamento ha anche specificato i criteri per così dire "quantitativi" cui attenersi nel confrontare i contratti sottoposti dai ricorrenti all'esame dei Collegi territoriali, con quelli esibiti dagli intermediari convenuti allo scopo di comprovare la facoltatività delle assicurazioni proposte (Collegio di Coordinamento, decisione 16291/2018 sopra citata); precisando, inoltre, che con riferimento all'omogeneità del merito creditizio non si può che fare affidamento a quanto riferito dagli intermediari.

Nel caso in esame, posto che risultano presenti, in base alla documentazione esibita, i caratteri che farebbero presumere l'obbligatorietà della polizza (e, in particolare, quello della significativa remunerazione dell'intermediario per la collocazione dell'assicurazione: 74,6%), con riguardo agli indizi contrari si osserva quanto segue.

Nell'allegato al modulo SECCI (art. 124, 5° co. TUB), che costituisce frontespizio del contratto (come prescritto dall'art. 5.2 delle disposizioni di Trasparenza, Sez. VII e come dichiarato nello stesso testo contrattuale acquisto agli atti), è stato indicato il costo del finanziamento nei due casi distinti di adesione o meno alla polizza. Pertanto, anche a voler ipotizzare che sul piano sostanziale l'assicurazione sia stata affibbiata al consumatore inconsapevole, questi di nulla potrebbe dolersi posto che con l'inserimento almeno nella documentazione contrattuale del costo "alternativo" comprensivo della polizza, doveva ritenersi pienamente in grado di venire a conoscenza dei costi e dei contenuti e quindi di valutare proposte alternative. Certamente il confronto dei "due costi" sarebbe stato più completo se fossero stati indicati anche i "due TAEG".

Tuttavia, alla luce, o alla penombra, del panorama normativo citato e della sua interpretazione vigente, come anche degli accordi raggiunti dalla categorie rappresentative dei vari interessi, sembra potersi ammettere che i requisiti di trasparenza siano stati anche in questo caso osservati.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Inoltre l'intermediario ha esibito altri tre contratti stipulati a condizioni ritenute simili rispetto a quelle del ricorrente, da soggetti asseritamente in possesso del medesimo *rating* creditizio e non assistiti da una copertura assicurativa. Tali contratti sembrano confermare, secondo i criteri evidenziati dal Collegio di Coordinamento, che l'assicurazione abbinata al finanziamento in esame non sia stata determinante al fine della concessione del credito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA